



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelek II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa”* (1° luglio 2024)
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo* (1° agosto 2024)
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma* (1° ottobre 2024)
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma* (22 ottobre 2024)
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma* (22 ottobre 2024)
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini* (20 novembre 2024)
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini* (20 novembre 2024)

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci”* (8 maggio 2024)

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18 (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- *Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)*

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- *Supreme Court of India, affaire ‘Mohd vs State of Talangana’, 10 luglio 2024 (INDIA)*

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- *High Court of Karnataka, affaire ‘Kumar vs State of Karnataka’, 13 settembre 2024 (INDIA)*

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire ‘Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General’, 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione 718

CHIESA ORTODOSSA

- *Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)*

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire ‘Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.’, 30 agosto 2024 (USA)*

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, 11th Circuit, affaire ‘Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.’, 5 settembre 2024 (USA)*

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)*

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclair Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclair Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuiquam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)
annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)
annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)

- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)

- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)

- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)

- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)

- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)

- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindholm vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex reclassification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire *Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)*, 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire *ex parte Halprin*, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire *'Bird vs X'*, 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire *'Magezi et alii vs Sendowoza et alii'*, 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire *'Church of God of Cranston v. Church of God'*, 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire *'Esses vs Rosen'*, 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorìas*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations

Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations

FABIO BALSAMO

RIASSUNTO

Il contributo si sofferma sulle nuove forme di partecipazione degli enti religiosi civilmente riconosciuti alle attività di interesse generale sostenute dalla disciplina promozionale del Terzo settore. Dalla disamina della prassi applicativa successiva alla istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore emerge, da un lato, un progressivo allontanamento dal modello pattizio dell'ente ecclesiastico/religioso civilmente riconosciuto e, dall'altro, una tendenza verso la costituzione di "enti civili controllati" dall'autorità ecclesiastica che avvicinano l'ordinamento giuridico italiano a quegli assetti che caratterizzano il contesto statunitense, in cui, come noto, l'intervento degli enti religiosi nella galassia del no profit è affidato alle cc.dd. "Church related corporations".

PAROLE CHIAVE

Ente religioso civilmente riconosciuto; riforma del Terzo settore; ente civile controllato; Church related corporations

ABSTRACT

The paper focuses on the new forms of participation of "civilly recognized religious corporations" in the no profit activities supported by the promotional discipline of the Third Sector. From the examination of the practice following the establishment of the Single National Register of the Third Sector emerges, on the one hand, a progressive distancing from the bilateral model of the "civilly recognized ecclesiastical/religious corporation" and, on the other hand, a tendency towards the establishment of civil entities controlled by ecclesiastical authority in place of the branch solution identified by the State legislator. This scenario brings the Italian legal system closer to those structures that characterize the US context, in which, as is known, the intervention of religious corporations in the non-profit sector is entrusted to so called "Church related corporations".

KEYWORDS

Civilly recognized religious corporation; Third Sector reform; Church related corporations

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le possibili alternative alla trasformazione dei rami Onlus in rami ETS – 3. Gli ulteriori riflessi applicativi derivanti dalla costituzione del ramo ETS dell’“ente religioso civilmente riconosciuto” – 4. La soluzione dell’“ente civile controllato” e la più recente prassi applicativa. La Nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 aprile 2023 – 5. Le Prime indicazioni operative della Conferenza Episcopale Italiana del 24 gennaio 2024 – 6. Considerazioni conclusive. L’attrazione verso il modello statunitense delle no profit Church related corporations.

1. Introduzione

La disciplina degli enti religiosi civilmente riconosciuti costituisce uno dei principali ambiti in cui si avverte il peso del mancato aggiornamento della legislazione bilateralmente negoziata tra Stato e confessioni religiose alle numerose innovazioni normative introdotte negli ultimi anni nell’ordinamento giuridico italiano.

A segnare un solco tra i nuovi schemi organizzativi proposti dal diritto comune e il modello dell’ente ecclesiastico/religioso civilmente riconosciuto delineato nella legislazione pattizia ha contribuito, in particolare, la riforma del c.d. Terzo settore¹. Sebbene già le innovazioni apportate dal D. Lgs. n. 460 del 1997 e dal D. Lgs. n. 155 del 2006 avessero richiesto una necessaria azione di adattamento di tale modello all’introduzione del ramo Onlus o del ramo impresa sociale², l’emanazione del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117 del

¹ Sottolinea l’importanza del contributo degli enti confessionali di fronte al progressivo smantellamento del sistema di *welfare* dello Stato italiano MARIA D’ARIENZO, *Chiesa ed economia*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2009, pp. 214-224, specialmente p. 224. Cfr., inoltre, MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Enti religiosi e non profit tra Welfare State e Welfare Community. La transizione*, Giappichelli, Torino, 2002; MARCO PARISI, *Gli enti religiosi nella trasformazione dello Stato sociale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004.

² Per le prime valutazioni dei riflessi ecclesiasticistici derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 10, comma 9 del D. Lgs. n. 460 del 1997 e all’art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 155 del 2006 si rinvia, *ex multis*, ad ANTONIO FUCCILLO, *Gli enti ecclesiastici e le ONLUS: alcune considerazioni su forme organizzative e despecializzazione funzionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1999, pp. 227-246; PIERLUIGI CONSORTI, *Le Onlus e la disciplina degli enti ecclesiastici*, in LUCIANO BRUSCUGLIA, EMANUELE ROSSI (a cura di), *Terzo settore e nuove categorie giuridiche: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Aspetti giuridici, economici e fiscali. Atti del Convegno. Pisa, 27-28 marzo 1998*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 134-165; ANTONINO MANTINEO, *Enti ecclesiastici ed enti non profit. Specificità e convergenze*, Giappichelli, Torino, 2002; PIERLUIGI CONSORTI, *Il pasticciaccio brutto delle “Onlus parziali”*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2003, pp. 701-705; ANDREA BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, Giuffrè, Milano, 2005; ANTONIO FUCCILLO, *Disciplina dell’impresa*

2017) e la revisione della disciplina dell'impresa sociale (D. Lgs. n. 112 del 2017) hanno determinato un ulteriore e più complesso sforzo di adeguamento al mutato quadro normativo, anche per i riflessi canonistici derivanti dall'onere³ gravante in capo all'"ente religioso civilmente riconosciuto"⁴ di istituire un ramo "ente del Terzo settore" (ETS) o impresa sociale (IS) strutturato in patrimonio destinato⁵ per lo svolgimento delle attività elencate rispettivamente nell'art. 5 del Codice del Terzo settore (CTS) e nell'art. 2 del D. Lgs. n. 112 del 2017⁶.

sociale. Commento al decreto legislativo 155/2006, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 1, 2007, pp. 317-336; PATRIZIA CLEMENTI, *Il "ramo onlus" dell'ente ecclesiastico*, in *exLege*, 2, 2006, pp. 53-60; PIERLUIGI CONSORTI, *La disciplina dell'impresa sociale e il 5 per mille*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2006, pp. 457-474; ANDREA BETTETINI, *Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e disciplina dell'impresa sociale. L'esercizio in forma economica di attività socialmente utili da parte di un ente religioso*, in *Ius Ecclesiae*, 18, 2006, pp. 719-740; ANDREA BETTETINI, SIMONA GIACCHI, *Gli enti ecclesiastici e la disciplina dell'impresa sociale*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2010, pp. 127-161.

³ La costituzione del ramo ETS o IS per lo svolgimento di attività diverse da quelle espressive del fine di religione e di culto risulterà, difatti, un adempimento necessario soltanto per consentire all'ente di usufruire delle agevolazioni fiscali e del regime promozionale previsto dal Codice del Terzo settore o dal D. Lgs. n. 112 del 2017. Per quanto meno conveniente, nulla impedisce che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto possa esercitare tali attività, comprese quelle commerciali, senza alcuna modifica della sua struttura originaria, conformemente a quanto previsto nella disciplina bilateralmente negoziata.

⁴ Anche il riferimento alla nozione di "ente religioso civilmente riconosciuto" (art. 4, comma 3 D. Lgs. n. 117 del 2017; art. 1, comma 3 D. Lgs. n. 112 del 2017) in luogo della precedente di "enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese" (art. 10, comma 9 D. Lgs. n. 460 del 1997; art. 1, comma 3 D. Lgs. n. 155 del 2006) sembra aver definitivamente svincolato dall'avvenuta stipulazione del Concordato e dell'Intesa ex art. 8, comma 3 Cost. la possibilità di accedere ai benefici previsti dal Codice del Terzo settore "nel rispetto della loro struttura e finalità" degli enti religiosi. Difatti, anche gli enti confessionali riconosciuti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1159 del 1929 potranno ora accedere alla disciplina premiale prevista dal Codice del Terzo settore o dal D. Lgs. n. 112 del 2017 mediante l'istituzione di un ramo ETS o IS, senza dover adeguare i propri statuti ai requisiti di democraticità interna imposti dal Codice del Terzo settore e continuando ad esercitare come attività prevalente quella istituzionale di religione e di culto, in deroga a quanto imposto per gli altri enti *no profit* – compresi gli enti confessionali non riconducibili alla categoria dell'"ente religioso civilmente riconosciuto" – dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117 del 2017 e dall'art. 2 del D. Lgs. n. 112 del 2017. Cfr. PIERANGELA FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 3, 2018, pp. 1-22, specialmente p. 14. Sul punto vedasi, inoltre, MARIO FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del Terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2019, specialmente p. 57, il quale, ampliando il perimetro applicativo dell'art. 4, comma 3 del Codice del Terzo settore, ricomprende nel novero degli "enti religiosi civilmente riconosciuti" anche «quegli enti che fanno riferimento a movimenti religiosi non sufficientemente strutturati e, pertanto, privi della necessaria rappresentanza istituzionale richiesta dall'art. 8 della Costituzione per potere stipulare intese con il Governo italiano».

⁵ Sul tema si rinvia ad ANTONIO GUARINO, *Patrimoni destinati e ordinamento italiano*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2012; ID., *I patrimoni destinati degli enti religiosi*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2021, pp. 148-165.

⁶ In argomento si rinvia a MARCO PARISI, *Gli enti religiosi nella nuova disciplina del 'Terzo Settore'*:

Nondimeno, anche la più recente prassi applicativa che emerge dalle *Note direttoriali* e dalle *Circolari* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sembra aver ulteriormente contribuito ad affermare un tendenziale superamento dell'esclusività della soluzione del ramo ETS o IS in favore di una netta apertura verso forme alternative di partecipazione degli "enti religiosi civilmente riconosciuti" allo svolgimento di quelle attività di interesse generale

diritto comune e diritto speciale per la promozione del benessere collettivo?, in *Archivio giuridico*, 2, 2024, pp. 283-321; STELLA COGLIEVINA, *Terzo settore e libertà religiosa. Enti, comunità islamiche e prime applicazioni del RUNTS*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024; GIANLUCA BELFIORE (a cura di), *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore*, Edizioni Scout, Fiordaliso, 2024; ANDREA BETTETINI, *Enti religiosi e terzo settore nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 2023, pp. 575- 591; ANTONIO FUCCILLO, LUDOVICA DECIMO (a cura di), *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022; STELLA COGLIEVINA, *L'«ente religioso» e il terzo settore, tra conferme, problemi interpretativi e nuove opportunità*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 2, 2022, pp. 693-759; ANNA GIANFREDA, MIRIAM ABU SALEM (a cura di), *Enti religiosi e riforma del terzo settore*, Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2018; MARIO FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2019; ANTONIO FUCCILLO, RAFFAELE SANTORO, LUDOVICA DECIMO, *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019; ISABELLA BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti»*, Normativa, buone prassi ed esigenze del tessuto sociale, Giappichelli, Torino, 2021; PAOLO CAVANA (a cura di), *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2021; FABIO VECCHI, *Note per un'interpretazione aggiornata della categoria giuridica dell'«ente ecclesiastico alla luce del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2021, pp. 350-387; ANTONIO GUARINO (a cura di), *Enti religiosi e riforma del no profit*, Jovene, Napoli, 2020; MARIO FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, II edizione, Giappichelli, Torino, 2019; PIERLUIGI CONSORTI, *Questioni di diritto patrimoniale canonico. Alcune riflessioni a partire dagli adempimenti conseguenti alla riforma italiana in materia di Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 10, 2019, p. 1 ss.; ALBERTO TOMER, *Gli «enti religiosi civilmente riconosciuti» (e in particolare gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica) alla prova del Codice del Terzo settore: l'applicazione delle condizioni di cui all'art. 4, comma 3, tra sintesi di ordinamenti e divergenze interpretative*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1-2, 2019, pp. 261-285; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 16, 2018, p. 1 ss.; ANDREA BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 20, 2018, p. 1 ss.; ANTONINO MANTINEO, *Il Codice del terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 27, 2018, p. 1 ss.; ANDREA PERRONE, VENERANDO MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 35, 2018, p. 1 ss.; GIUSEPPE D'ANGELO, *Prospettive evolutive del diritto ecclesiastico e dinamica della legalità costituzionale tra questioni di principio e riforme «di settore»*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2018, pp. 50-82; ID., *Sul significato e le implicazioni ecclesiasticistico-canonistiche del Codice del Terzo settore. Questioni problematiche e considerazioni prospettiche a partire dalle prime riflessioni della dottrina, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2018; PAOLO CAVANA, *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 22, 2017, p. 1 ss.; CARMELA ELEFANTE, *Enti ecclesiastici-religiosi e Terzo settore tra questioni aperte e prospettive di riforma: sviluppi recenti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2016, pp. 581-599.

sostenute dalla disciplina promozionale del c.d. Terzo settore⁷.

I documenti di prassi sembrano condurre, in effetti, l'ordinamento italiano verso uno scenario simile a quello che caratterizza il contesto statunitense, in cui l'intervento delle confessioni religiose nella sempre più eterogenea galassia del *no profit*⁸, lungi dall'avvenire mediante il diretto coinvolgimento degli enti religiosi, risulta al contrario affidato alle cc.dd. *Church related corporations*⁹. L'istituzione di enti *no profit* di diritto comune collegati ad un ente religioso civilmente riconosciuto o dallo stesso controllato sembra così progressivamente imporsi anche nell'ordinamento italiano come ben più di un'alternativa alla soluzione del patrimonio destinato prevista dalla disciplina premiale statuale.

2. Le possibili alternative alla trasformazione dei rami Onlus in rami ETS

La distanza tra i modelli organizzativi proposti dalla disciplina pattizia e dal CTS (oltre che dal D. Lgs. n. 112 del 2017) risulta ulteriormente acuita dalla circostanza che la risoluzione delle problematiche interpretative e applicative determinate dalla complessiva azione di riforma del c.d. Terzo settore non è stata affrontata né con un intervento della Commissione paritetica prevista dall'art. 7, comma 7 degli Accordi di Villa Madama, né mediante l'adozione di specifiche modifiche e integrazioni della vigente normativa pattizia¹⁰.

Una delle prime problematiche applicative concerneva, in particolare, la

⁷ Oltre agli incentivi fiscali, l'iscrizione nel RUNTS favorisce significativamente la capacità degli enti religiosi di intercettare nuovi canali di finanziamento. Sul punto cfr. FABIO FRANCESCHI, *Le operazioni di finanziamento agli enti religiosi*, in ANTONIO FUCCILLO, LUDOVICA DECIMO (a cura di), *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., pp. 247-286.

⁸ Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, LUCA GORI, EMANUELE ROSSI, *Diritto del Terzo settore*, II edizione, il Mulino, Bologna, 2021, specialmente p. 69.

⁹ In argomento cfr. ADELAIDE MADERA, *Gli ospedali cattolici. I modelli statunitensi e l'esperienza giuridica italiana: profili comparatistici. Tomo I – Gli ospedali cattolici negli U.S.A.*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 79 ss.

¹⁰ Sul tema vedasi FABIO VECCHI, *Note per un'interpretazione aggiornata della categoria giuridica dell'ente ecclesiastico alla luce del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)*, cit., specialmente p. 352; GIUSEPPE RIVETTI, *Declino del sistema concordatario e progressiva affermazione di una regolamentazione statutale (unilaterale) in materia di enti e attività diverse. Profili tributari*, in ANTONIO FUCCILLO, LUDOVICA DECIMO (a cura di), *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., pp. 186-203, specialmente p. 186, in cui si evidenzia che, in conseguenza delle recenti innovazioni normative, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti vengono «sottratti al naturale luogo di definizione (normativa concordataria)» e consegnati «a forme ibride di regolamentazione che, in molte circostanze, appaiono incapaci di cogliere la vera essenza degli enti in esame». Vedasi, inoltre, ANGELO CIARAFONI, *Gli enti ecclesiastici cattolici nel Terzo settore. Necessità di un rinnovato intervento di legislazione bilaterale*, Ifpress, Roma, 2023.

trasformazione dei rami Onlus o IS degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in rami ETS o IS strutturati come patrimonio destinato. Ai fini della iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), infatti, l'art. 34, comma 4 del Decreto Ministeriale n. 106 del 2020 ha previsto che gli enti – compresi i preesistenti rami Onlus o IS degli enti ecclesiastici/religiosi civilmente riconosciuti – sono tenuti a corredare la richiesta di iscrizione al RUNTS di un regolamento interno, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che individua il patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 CTS e all'art. 2 del D. Lgs. n. 112 del 2017.

Su questa specifica fase di transizione e sulle problematiche applicative derivanti dall'avvio del RUNTS è intervenuta anche la *Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana* con la *Nota sull'avvio del Registro Unico del Terzo Settore* del 17 novembre 2021¹¹. Nel *Documento* si segnalava espressamente che la trasformazione dei rami Onlus degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in rami ETS fosse una «operazione costosa, sia nella fase iniziale di adeguamento alla nuova disciplina sia, soprattutto, per il “mantenimento” del “ramo” nel tempo»¹². Pertanto, il *Documento* apriva alla percorribilità di soluzioni alternative, compresa quella di procedere all'estinzione del ramo Onlus. Tale operazione poneva, tuttavia, la necessità di devolvere l'incremento patrimoniale maturato ad un altro ente del Terzo settore e, al riguardo, la stessa *Nota* proponeva la costituzione di strutture centralizzate, su base nazionale o regionale, cui destinare siffatti incrementi patrimoniali¹³. Il *Documento* avanzava, in altri termini, la possibilità di adottare un modello organizzativo centralizzato articolato su base territoriale¹⁴, rinviando implicitamente alla figura delle reti associative delineata nell'art. 41 CTS.

Le preoccupazioni espresse dalla *Conferenza Episcopale Italiana* sono state condivise da chi ha segnalato che la costituzione di un patrimonio destinato

¹¹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Nota della Segreteria Generale sull'avvio del Registro Unico del Terzo Settore*, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, Anno 55, 3, 31 dicembre 2021, pp. 354-356.

¹² *Ivi*, p. 355.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*: «Di qui la necessità di interrogarsi se trasformare o estinguere gli attuali “rami Onlus” e verificare la praticabilità di soluzioni innovative, che consentano di mantenere i benefici oggi apportati dai “rami Onlus” senza, però, dover sopportare i costi significativi di un “ramo ente del Terzo settore”. A titolo di esempio, può essere ipotizzata, al riguardo: (1) la costituzione di enti, su base nazionale o regionale, che centralizzino le donazioni, la raccolta fondi o l'accesso al sistema del “cinque per mille”; (2) la creazione di “centri servizi” che offrano la possibilità di rispettare gli adempimenti richiesti dalla Riforma a costi più ridotti rispetto al mercato. Nel contempo, occorre ricordare che l'estinzione di un “ramo” Onlus comporta la necessità di devolvere a un altro ente non profit l'incremento patrimoniale maturato nel periodo di iscrizione all'anagrafe delle Onlus».

costituisse una forma di aggravamento dettata dalla specialità confessionale/religiosa dell'ente, tale da porlo in una posizione deteriore rispetto al regime previsto per tutti gli altri enti *no profit*, in contrasto, dunque, con l'art. 20 Cost¹⁵. Tuttavia, come è stato diversamente osservato, la costituzione del patrimonio destinato e la relativa configurabilità di un'ipotesi di segregazione patrimoniale assume «una funzione servente rispetto a regole e vincoli sanciti a livello pattizio»¹⁶, contribuendo ad una migliore protezione dei beni utilizzati per lo svolgimento delle istituzionali attività religiose e culturali. Difatti, come confermato dalla modifica dell'art. 4, comma 3 CTS operata dall'art. 66 della legge n. 108 del 29 luglio 2021¹⁷, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono delle obbligazioni contratte in relazione alle attività di interesse generale – e alle attività diverse ad esse strumentali – esclusivamente nei limiti del patrimonio destinato senza che possa essere così aggredito, per quanto riguarda gli enti ecclesiastici cattolici civilmente riconosciuti, il c.d. patrimonio stabile¹⁸. Tale effetto segregativo, inoltre, non si accompagna ad una duplicazione soggettiva dell'ente, come ribadito dalla giurisprudenza¹⁹ e dai documenti di prassi del

¹⁵ Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, LUCA GORI, EMANUELE ROSSI, *Diritto del Terzo settore*, cit., p. 80. Tale adempimento, inoltre, veniva ritenuto estraneo al modello organizzativo delineato nel Concordato del 1984 e nelle intese siglate e approvate con legge tra lo Stato e le confessioni religiose acattoliche.

¹⁶ Così PIERANGELA FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, cit., p. 20.

¹⁷ Sottolinea la rilevanza della novella normativa ANTONIO GUARINO, *Le destinazioni patrimoniali degli enti religiosi*, in ANTONIO FUCCILLO, LUDOVICA DECIMO (a cura di), *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., p. 317-319.

¹⁸ Sul concetto di patrimonio stabile cfr. JOHN ANTHONY RENKEN, *The Stable Patrimony of Public Juridic Persons*, in *The Jurist*, 1, 2010, pp. 131-162; DIEGO ZABILDEA, s.v. *Patrimonio estable de la persona jurídica*, in *Ius canonicum*, 47, 2007, pp. 553-589. Sulla rilevanza di una corretta perimetrazione del patrimonio stabile in caso di insolvenza dell'ente ecclesiastico imprenditore si rinvia ai lavori di CESARE EDOARDO VARALDA, *Osservazioni sul patrimonio stabile degli enti canonici. Al crocevia fra disciplina civile, diritto canonico e prassi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 12, 2024, pp. 76-86; ID., *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali. La rilevanza del 'patrimonio stabile' nella gestione della crisi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 9, 2015; PAOLO GHERRI, *Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell'ordinamento canonico*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2023, pp. 163-186. Lamenta la mancanza di adeguate disposizioni normative in grado di fornire criteri definitivi precisi per garantire un contemperamento delle esigenze creditorie con la specificità degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti FRANCESCO SALVATORE REA, *Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2024, pp. 224-301, specialmente p. 291 ss.

¹⁹ Cfr. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, Sez. I di Napoli, sentenza 24 maggio 2023, n. 3158, in *Diritto e Religioni*, 1, 2023, p. 515, secondo cui «il ramo d'ente ecclesiastico, benché privo di soggettività giuridica propria, per effetto dello stretto collegamento ad un ente religioso – che deve essere “civilmente riconosciuto” – gode per proprietà transitiva della personalità di quest'ultimo. La necessità di patrimonio separato e della tenuta separata delle scritture contabili è solo un aspetto di un fenomeno più complesso, nel quale è comunque individuabile un soggetto giuridico certo, ossia

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali²⁰, secondo cui il ramo ETS di un ente religioso non può assumere una denominazione diversa da quella dell'ente ecclesiastico/religioso civilmente riconosciuto sulla cui base si innesta²¹.

3. Gli ulteriori riflessi applicativi derivanti dalla costituzione del ramo ETS dell' "ente religioso civilmente riconosciuto"

Sul piano applicativo la scelta del legislatore statale di condizionare il conseguimento delle agevolazioni fiscali per gli enti religiosi civilmente riconosciuti alla costituzione di un patrimonio destinato, oltre che per una migliore protezione del patrimonio utilizzato per lo svolgimento delle attività religiose, sembra funzionale a permettere una più agevole distinzione tra le istituzionali attività di religione e di culto dell'ente e le attività di interesse generale contemplate nell'art. 5 CTS²². Tale distinzione, infatti, risulta ora marcata dalla necessaria individuazione – nell'atto notarile di destinazione del patrimonio e di adozione del regolamento – dei beni immobili concretamente utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

In tal modo si è realizzato anche l'ulteriore risultato di impedire un'applicazione strumentale dell'art. 71 CTS, secondo cui le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'immobile. È stato così opposto, in altri termini, «un argine alla riproduzione, nel nuovo contesto normativo, delle ricordate prassi volte a dissimulare dietro lo schermo di figure soggettive del c.d. Terzo settore lo svolgimento di attività religioso-culturali»²³, come avve-

l'ente ecclesiastico, elemento del tutto privo riguardo al Trust».

²⁰ Cfr. in particolare MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Circolare n.9/2022 del 21 aprile 2022*, consultabile all'indirizzo <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-n-9-del-21042022-art-54-CTS.pdf> (ultimo accesso: 20 dicembre 2024). In argomento si rinvia a MARIANGELA GALIANO, *Considerazioni sull'eventuale trust ETS e il ramo ETS dell'ente religioso civilmente riconosciuto*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2023, pp. 75-99.

²¹ Così MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Nota direttoriale n. 10376 del 20 settembre 2023*, consultabile all'indirizzo: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-terzo-settore-e-responsabilita-sociale-delle-imprese/normativa/nota-10376-del> (ultimo accesso: 20 dicembre 2024).

²² Nell'art. 5 CTS, come noto, non sono ricomprese le attività di religione e di culto. In argomento cfr. GIUSEPPE D'ANGELO, *Nuovo welfare sussidiario e fattore religioso. Ragioni, limiti, contraddizioni*, Giapichelli, Torino, 2021, p. 137, il quale rileva che «non è affatto detto che un'attività di interesse generale – nel senso di cui all'art. 5 del Codice – non possa essere svolta nel perseguimento di un fine religioso».

²³ Così GIUSEPPE D'ANGELO, *Nuovo welfare sussidiario e fattore religioso. Ragioni, limiti, contraddizioni*, cit., p. 139.

nuto, ad esempio, con specifico riguardo all'applicazione dell'art. 32 della legge n. 383 del 2000²⁴.

L'esatta individuazione dei beni immobili conferiti al patrimonio destinato sembra, inoltre, assumere una peculiare utilità ai fini dell'applicazione delle disposizioni fiscali che prevedono specifiche agevolazioni per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Evidente è, ad esempio, l'incidenza del nuovo assetto sull'applicazione dell'esenzione IMU prevista per gli edifici destinati al culto e per le relative pertinenze²⁵. Con il conferimento del singolo cespite al patrimo-

²⁴ Ci si riferisce alla destinazione al culto delle sedi delle associazioni di promozione sociale impegnate nelle finalità di ricerca spirituale, prima degli interventi del Consiglio di Stato, che a partire dal 2013 (vedasi, su tutte, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 181 del 2013) hanno affermato l'incompatibilità tra associazioni religiose ed associazioni di promozione sociale sia per l'impossibilità di ricondurre il fine di religione e di culto al fine di ricerca etica e spirituale, sia per impedire un utilizzo del tutto strumentale ed opportunistico della normativa di favore di cui all'art. 32 della legge 383/2000, che consentiva, come noto, l'utilizzo degli immobili compatibilmente con tutte le destinazioni d'uso. In argomento cfr. ERMINIA CAMASSA, *Caratteristiche e modelli organizzativi dell'islam italiano a livello locale: tra frammentarietà e mimetismo giuridico*, in CARLO CARDIA, GIUSEPPE DALLA TORRE (a cura di), *Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 138-142. Mi sia permesso rinviare, inoltre, a FABIO BALSAMO, *Associazioni culturali islamiche e destinazione non abusiva degli immobili al culto*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2015, pp. 405-416.

Analoghe problematiche sembrano ora riproporsi in merito all'applicazione dell'art. 71 del Codice del Terzo settore, il quale prevede che le sedi degli enti del Terzo settore – comprese quelle utilizzate anche dagli enti religiosi del Terzo settore – in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee. Con il disegno di legge del 17 marzo 2023 (n. C. 1018) è stata infatti proposta la modifica dell'art. 71 CTS. La proposta di legge mira espressamente ad escludere dall'applicazione di questa neutralizzazione delle categorie urbanistiche «le associazioni di promozione sociale che svolgono, anche occasionalmente, attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione». In argomento cfr. MARIA D'ARIENZO, *Unilateralità e bilateralità nel sistema delle fonti del diritto ecclesiastico a quarant'anni dalla stipula degli Accordi di Villa Madama e dall'approvazione con legge della prima Intesa con la Tavola Valdese*, in FRANCESCO ALCINO (a cura di), *Riconoscere la libertà religiosa. Tra normativa unilaterale e bilaterale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2024, pp. 47-56.

²⁵ Il vigente art. 7, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 504 del 1992 esenta dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) «i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze». Sull'incidenza dell'esenzione ICI/IMU sul regime della concorrenza nello spazio giuridico euro-unitario cfr. ALESSANDRO PEREGO, *Il recupero dell'ICI non versata dagli enti non commerciali (anche religiosi). Presupposti ed esiti di una recente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 26, 2019, pp. 5-32; CARMELA ELEFANTE, *Esenzioni fiscali ed aiuti di Stato: il recupero dell'Ici sugli immobili degli enti ecclesiastici tra difficoltà e impossibilità*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2018, pp. 765-787; MARCO ALLENA, *Imu, enti ecclesiastici e aiuti di Stato: riflessioni a margine delle sentenze del Tribunale UE di primo grado, in attesa della decisione della Corte di Giustizia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, (www.statoechiese.it), marzo 2017, p. 1 ss.; GIUSEPPE D'ANGELO, *Il favor fiscale dell'ente ecclesiastico-religioso "imprenditore sociale" nella prospettiva del divieto europeo di aiuti di Stato: conferme problematiche dalla recente giurisprudenza UE in tema di esenzione ICI/IMU*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2016, pp. 661-682; MARCO MICCINESI, *L'incidenza del diritto comunitario sulla fiscalità degli enti e delle confessioni religiose*, in

nio destinato allo svolgimento delle attività diverse da quelle religioso-culturali viene infatti meno la possibilità di un uso promiscuo (religioso-non religioso) del bene rilevante ai fini fiscali, a differenza di quanto avveniva con i rami Onlus (e impresa sociale anteriormente all'emanazione del D. Lgs. n. 112 del 2017) e di quanto tuttora si verifica nel caso di attività non religiose esercitate dall'ente ecclesiastico senza la costituzione del ramo ETS e senza, di conseguenza, il godimento delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo settore.

La costituzione del patrimonio destinato sembra, infine, incidere significativamente sulla concreta operatività dello strumento della revoca dell'ecclesiasticità previsto, per quanto concerne gli enti ecclesiastici cattolici, dall'art. 19, comma 2 della legge n. 222 del 1985. Dal momento che la segregazione patrimoniale sottesa alla costituzione del ramo ETS non realizza una forma di duplicazione soggettiva dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto²⁶, di conseguenza non viene meno la necessità di verificare che l'ente ecclesiastico che abbia costituito un apposito ramo ETS o IS continui ad esercitare in via costitutiva ed essenziale la finalità di religione e di culto anziché le diverse finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale contemplate dall'art. 5 CTS o dall'art. 2 del D. Lgs. n. 112 del 2017. Sicché il patrimonio destinato ed i suoi eventuali incrementi potranno costituire un indicatore essenziale attraverso cui la P.A., anche d'ufficio, potrà verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti richiesti per la revoca dell'ecclesiasticità. In caso contrario, qualora si ritenesse che la costituzione del patrimonio destinato impedisca alla P.A. un simile controllo, si realizzerebbe una manifesta elusione di quanto previsto per gli enti ecclesiastici cattolici dall'art. 19, comma 2 della legge n. 222 del 1985, che, al momento, costituisce uno dei pochi strumenti attraverso cui lo Stato può reprimere quelle possibili ipotesi di "abuso dell'ecclesiasticità"²⁷ che si estrinsecano in «prolungate manifestazioni della discrasia tra la qualificazione formale dell'ente ecclesiastico e la sua realtà sostanziale»²⁸.

Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2010, p. 1 ss.; FABIO BALSAMO, *L'esenzione dell'Ici a favore degli enti ecclesiastici tra fiscalità di vantaggio e tutela comunitaria della concorrenza*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2011, pp. 67-85; ANTONIO GUARINO, *L'ICI e gli immobili religiosi*, in *Diritto e Religioni*, 1-2, 2006, pp. 283-300.

²⁶ Cfr. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, Sez. I di Napoli, sentenza 24 maggio 2023, n. 3158, cit.

²⁷ Cfr. PIETRO LO IACONO, *La natura funzionale della personalità giuridica nel diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 275, secondo cui si integra un'ipotesi di abuso della personalità giuridica ecclesiastica quando l'ente si avvale «di uno status giuridico particolare, appunto quello di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, per raggiungere scopi che sono diversi da quelli in vista dei quali lo status stesso gli è stato attribuito».

²⁸ *Ivi*, p. 218.

4. La soluzione dell' "ente civile controllato" e la più recente prassi applicativa. La Nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 aprile 2023

Come anticipato, al di là delle finalità perseguite dal legislatore statuale con le previsioni di cui all'art. 4, comma 3 D. Lgs. n. 117 del 2017 e all'art. 1, comma 3 D. Lgs. n. 112 del 2017, l'onere di costituire un patrimonio destinato è stata accolta con notevoli riserve dalla Conferenza Episcopale Italiana. La *Segreteria Generale* della Conferenza Episcopale Italiana, infatti, di fronte alla scelta tra la trasformazione dei rami Onlus in rami ETS o la loro estinzione, ha sottolineato l'importanza di un approfondimento teso «a verificare la praticabilità di soluzioni innovative, che consentano di mantenere i benefici oggi apportati dai rami Onlus senza, però, dover sopportare i costi significativi di un ramo ente del Terzo settore»²⁹.

Oltre alla possibilità, contemplata dalla stessa *Nota*, di istituire enti centralizzati o centri servizi, non va quindi escluso il ricorso a forme organizzative "innovative", ovvero ad assetti che consentano agli enti religiosi di operare nel Terzo settore anche indirettamente, sottraendosi così allo speciale regime dettato dall'art. 4, comma 3 CTS, fondato sull'onere della costituzione del patrimonio destinato.

Tra le possibili "soluzioni innovative" non può, pertanto, ritenersi esclusa la scelta di procedere all'estinzione del ramo Onlus – con il ripristino dell'originaria struttura dell'ente ecclesiastico/religioso civilmente riconosciuto – e alla successiva costituzione, su impulso della stessa autorità ecclesiastica, di un ente di diritto comune, ma di ispirazione confessionale³⁰, per lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS o all'art. 2 del D. Lgs. n. 112 del 2017.

Un simile scenario sembra essere ulteriormente favorito dalla semplificazione del meccanismo di riconoscimento della personalità giuridica introdotto dall'art. 22 CTS, che consente all'ente di richiedere, per il tramite di un Notaio, contestualmente all'iscrizione nel RUNTS anche il riconoscimento della personalità giuridica. L'art. 15, comma 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, ponendo fine al dibatti-

²⁹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Nota della Segreteria Generale sull'avvio del Registro Unico del Terzo Settore*, cit., p. 355.

³⁰ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, RAFFAELE SANTORO, LUDOVICA DECIMO, *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, cit., p. 60, i quali per definire tali enti utilizzano la denominazione di "enti religiosi non ecclesiastici ex ONLUS".

to sul punto³¹, ha espressamente escluso i soli enti religiosi civilmente riconosciuti dall'applicabilità della semplificazione di cui all'art. 22 CTS³². Pertanto, anche un ente di ispirazione confessionale, ma non sussumibile nell'ambito soggettivo individuato dalla nozione di "ente religioso civilmente riconosciuto", potrà avvalersi del meccanismo semplificato di riconoscimento della personalità giuridica, conseguendo contestualmente all'iscrizione nel RUNTS la personalità giuridica di diritto comune e il correlato beneficio dell'autonomia patrimoniale perfetta. In tal modo l'ente potrà avvantaggiarsi, dal punto di vista sostanziale, dello stesso effetto segregativo patrimoniale che è garantito agli enti religiosi civilmente riconosciuti operanti nel Terzo settore soltanto grazie alla costituzione del patrimonio destinato.

In tali casi il collegamento tra l'ente del Terzo settore e l'autorità confessionale potrebbe essere concretamente assicurato mediante la previsione di specifiche clausole statutarie in grado di introdurre forme di controllo dell'autorità ecclesiastica nello svolgimento delle attività di interesse generale, ovvero mediante lo svolgimento, ai sensi dell'art. 6 CTS, di attività di carattere religioso o culturale quali attività accessorie a quelle di interesse generale di cui all'art. 5 CTS³³. Parimenti, tale collegamento potrebbe essere garantito dalla previsione negli statuti di specifiche disposizioni in tema di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, conformi, per gli enti ecclesiastici cattolici, alle disposizioni di diritto patrimoniale canonico.

La praticabilità di simili soluzioni è stata ulteriormente incoraggiata da quanto previsto nella *Nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* del 6 aprile 2023³⁴, che è intervenuta proprio sulla compatibilità

³¹ Prima dell'emanazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020 era discussa la possibilità di ammettere anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti alla procedura semplificata di riconoscimento della personalità giuridica introdotta dall'art. 22 del Codice del Terzo settore. In argomento cfr. MARIO FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del Terzo settore*, cit., p. 53.

³² Infatti, l'art. 14, comma 3, lett. e) del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020 presuppone l'avvenuto riconoscimento dell'ente, in quanto prevede che gli "enti religiosi civilmente riconosciuti", all'atto dell'iscrizione al RUNTS, siano tenuti ad indicare nella domanda «gli estremi del provvedimento con il quale è stato disposto il riconoscimento agli effetti civili». Sul punto cfr. ANGELO CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e il patrimonio del "ramo ETS"*, in ANTONIO FUCCILLO, LUDOVICA DECIMO (a cura di), *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., pp. 485-509, specialmente p. 490.

³³ Cfr. GIUSEPPE D'ANGELO, *Nuovo welfare sussidiario e fattore religioso. Ragioni, limiti, contraddizioni*, cit., p. 137.

³⁴ Cfr. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Nota direttoriale n. 4581 del 6 aprile 2023*, consultabile all'indirizzo <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2023/Nota-n-4581-del-06042023-Artt-21-26-35-CTS-Coerenza-e-ragionevolezza-ispirazione-confessionale-ETS.pdf> (ultimo accesso: 20 dicembre 2024).

con il modello di ente delineato dal Codice del Terzo settore di clausole statutarie «che limitano l'accesso o la possibilità di assumere ruoli all'interno dell'ente all'appartenenza a confessioni religiose specifiche, ovvero prescrivono la non appartenenza a credo religiosi o confessioni religiose diverse da quelle da cui traggono ispirazione o che costituiscano per loro riferimento»³⁵. La stessa *Nota* ha inoltre ritenuto compatibili con il modello di ente del Terzo settore la presenza di clausole che prevedono «lo svolgimento di attività di culto, attività di evangelizzazione, svolgimento di esercizi spirituali ecc... non riconducibili ad alcuna di quelle declinate dall'art. 5 CTS»³⁶, o ancora di previsioni statutarie che «attribuiscono alla "competente autorità ecclesiastica" la vigilanza "sull'integrità della fede e dei costumi, anche in merito a tutte le attività, procedure e deliberazioni prese"»³⁷.

Tali previsioni sembrerebbero integrare delle significative deroghe al principio di non discriminazione e al carattere aperto che dovrebbe caratterizzare, ai sensi dell'art. 21 CTS, gli enti del Terzo settore. Si tratta, invero, di deroghe che nell'impianto originario del Codice del Terzo settore si giustificavano esclusivamente con l'esigenza di garantire per i soli «enti religiosi civilmente riconosciuti»³⁸ il rispetto della loro struttura e della loro finalità. Da qui la previsione dell'onere di provvedere alla costituzione di un patrimonio destinato allo svolgimento di quelle attività di interesse generale che per l'ente religioso civilmente riconosciuto costituiscono pur sempre attività secondarie rispetto a quelle istituzionali di religione e di culto.

La *Nota direttoriale* sottolinea, invece, che per gli enti del Terzo settore di ispirazione confessionale, ma non riconducibili alla categoria degli «enti religiosi civilmente riconosciuti», il rispetto dei canoni di non discriminatorietà e coerenza di cui all'art. 21, comma 1 CTS deve essere comunque bilanciato, alla luce dell'art. 2 e dell'art. 118, quarto comma Cost., con il diritto degli associati di delineare l'identità anche religiosa dell'associazione, coerentemente ai suoi valori fondativi. Pertanto, l'art. 21 CTS non implica «un incondizionato diritto

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ L'art. 4, comma 3 del Codice del Terzo settore e l'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 112 del 2017, oltre che agli «enti religiosi civilmente riconosciuti», estende anche alle «fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222» l'onere di istituire il ramo ETS o IS per lo svolgimento delle attività di interesse generale. Sul tema cfr. LUCA BAGNOLI, *Le fabbricerie e la riforma del Terzo settore*, in *Impresa Sociale*, 3, 2023; PIERLUIGI CONSORTI, *La natura giuridica delle fabbricerie alla luce della riforma del Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 32, 2019, pp. 59-77.

all'ammissione in capo agli aspiranti soci»³⁹, in quanto occorre anche considerare «l'interesse di quanti, già soci, a che i nuovi ammessi condividano i valori dell'ente e intendano operare al fine del raggiungimento dei medesimi obiettivi comuni, attraverso lo svolgimento delle attività statutarie»⁴⁰. In tal modo, la *Nota* ha ulteriormente valorizzato quanto già esplicitato dallo stesso Ministero nel precedente documento di prassi n. 1309 del 6 febbraio 2019, in cui si segnalava l'esigenza di «tutelare l'interesse degli associati a che del rapporto associativo entrino a far parte quanti si dimostrino portatori di interessi omogenei rispetto a quelli che hanno determinato la costituzione del rapporto associativo»⁴¹.

La *Nota direttoriale* sembra così favorire in modo significativo l'iscrizione nel RUNTS di enti diritto comune che, in ragione della loro ispirazione confessionale, risultano assoggettati, in forza di apposite clausole statutarie, al potere di controllo e di vigilanza dell'autorità ecclesiastica, esercitato anche rispetto allo svolgimento delle prevalenti o esclusive attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS. Del resto, già la *Nota direttoriale* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9313 del 16 settembre 2020 ammetteva la possibilità per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di affidare ad un organismo di carattere monocratico – coincidente con la stessa autorità ecclesiastica – il controllo dello svolgimento delle attività di cui all'art. 5 CTS⁴².

5. Le Prime indicazioni operative della Conferenza Episcopale Italiana del 24 gennaio 2024

Analogamente alle *Note direttoriali* del Ministero del Lavoro e delle Poli-

³⁹ Cfr. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Nota direttoriale n. 4581 del 6 aprile 2023*, cit.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Cfr. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Nota direttoriale n. 1309 del 6 febbraio 2019*, consultabile all'indirizzo <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Nota-n-1309-del-06022019-discriminazioni-ammissione-associati.pdf> (ultimo accesso: 20 dicembre 2024).

⁴² «Anche in caso di enti religiosi civilmente riconosciuti, il regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività ai fini dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore può prevedere che l'amministrazione sia affidata ad un organismo di carattere monocratico. Infatti, in tal caso l'applicazione del Codice riguarda soltanto lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 così da salvaguardare il rispetto della struttura e della finalità di tali enti, sulla base di accordi tra l'ordinamento italiano e altri ordinamenti giuridici in cui detti enti si trovano ad operare». Così MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Nota direttoriale n. 9313 del 16 settembre 2020*, consultabile all'indirizzo <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-n-9313-del-16092020-ammissibilita-organo-di-amministrazione-monocratico-all-interno-degli-ETS-art-26-CTS.pdf> (ultimo accesso: 20 dicembre 2024).

tiche Sociali, anche i documenti di prassi elaborati *ex parte Ecclesiae* confermano pienamente questo scenario.

Emblematiche, sul punto, sono le “*Prime indicazioni operative sugli enti ecclesiastici e la riforma del Terzo settore*” del 24 gennaio 2024, con cui il *Tavolo tecnico di lavoro* appositamente istituito presso la *Segreteria Generale* della Conferenza Episcopale Italiana ha definitivamente accolto quanto veniva solo prospettato nella *Nota* del 2021⁴³.

Le *Prime indicazioni operative* prevedono espressamente, quale alternativa alla soluzione del Ramo ETS o IS, la costituzione, da parte dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, di “enti civili collegati” che risultino «giuridicamente distinti, ma soggetti al controllo dell’ente ecclesiastico mediante la nomina dei relativi amministratori»⁴⁴.

Anche in considerazione dei vantaggi che deriverebbero dalla costituzione di siffatti “enti civili controllati” – riduzione del rischio di insolvenza grazie «alla allocazione delle attività e delle passività tra soggetti giuridicamente distinti» e semplificazione dei rapporti bancari⁴⁵ – il *Documento*, in caso di attività di notevoli dimensioni, suggerisce la costituzione di un’impresa sociale (IS) nella forma di società a responsabilità limitata (s.r.l.) avente come unico socio l’ente ecclesiastico o, in alternativa, di un “ente civile collegato” nella forma di una fondazione ETS, soprattutto nei casi in cui «l’aspetto patrimoniale tenda a prevalere su quello reddituale, come tipicamente accade con le opere culturali»⁴⁶. Diversamente, per le attività di piccole e medie dimensioni, all’istituzione del ramo ETS o IS potrebbe lasciarsi preferire, a seconda dei casi, l’istituzione di un “ente civile controllato” dall’autorità ecclesiastica o di un ente centralizzato articolato su base territoriale⁴⁷.

⁴³ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Prime indicazioni operative sugli enti ecclesiastici e la riforma del Terzo settore*, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, Anno 58, 1, 30 aprile 2024, pp. 105-126.

⁴⁴ *Ivi*, p. 119.

⁴⁵ *Ivi*, p. 121. Il *Documento* sottolinea che uno dei vantaggi che deriverebbe dalla istituzione di un ramo Impresa sociale dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto sarebbe rappresentato dalla possibilità di distribuire gli utili in forma societaria nei limiti previsti dalla normativa. *Ivi*, p. 119. Sulla neutralizzazione delle tipologie strutturali dell’ecclesiasticità, con specifico riguardo alla forma societaria, si rinvia ad ANTONIO FUCCILLO, *Società di capitali, enti religiosi e dinamiche interculturali*, in *Id.* (a cura di), *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 1 ss. Vedasi inoltre *Id.*, *Gli enti religiosi nel «terzo settore» tra la nuova impresa sociale e le società di benefit*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2018, pp. 341-365.

⁴⁶ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Prime indicazioni operative sugli enti ecclesiastici e la riforma del Terzo settore*, cit., p. 122.

⁴⁷ *Ibidem*. Sulla costituzione di enti civili strumentali per lo svolgimento, da parte dell’ente ecclesiastico/religioso civilmente riconosciuto, delle attività diverse da quelle di religione e di culto cfr. ANDREA BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, in *Commentario al Codice Civile* diretto da

Nonostante tali soluzioni possano condurre «ad un una maggiore distanza tra la gestione dell'attività di interesse generale e le caratteristiche istituzionali o il carisma originario» o al «rischio di “disaffezioni” da parte dei fedeli»⁴⁸, dalle *Indicazioni* emerge una chiara tendenza a considerare ormai “residuale” la soluzione della costituzione del ramo ETS o IS. In definitiva, differentemente da quanto auspicato da chi riteneva che il ricorso a simili alternativi assetti dovesse assumere esclusivamente carattere di *extrema ratio*⁴⁹, la stessa Conferenza Episcopale Italiana sembra esprimere, al contrario, una preferenza per la soluzione rappresentata dalla costituzione di un “ente civile controllato” per lo svolgimento delle attività incentivate dalla disciplina promozionale del Codice del Terzo settore o del D. Lgs. n. 112 del 2017.

6. Considerazioni conclusive. L'attrazione verso il modello statunitense delle no profit Church related corporations.

La prassi applicativa sembra, pertanto, condurre il nostro ordinamento verso una situazione analoga a quella che caratterizza il mondo del *no profit* statunitense, in cui lo svolgimento di attività di interesse generale da parte delle confessioni religiose risulta affidato a *Church related corporations*, piuttosto che alle medesime *religious corporations*, come invece sembrerebbe proporre il modello pattizio italiano dell'ente ecclesiastico/religioso civilmente riconosciuto, imperniato sulla contestuale esecuzione, da parte dello stesso ente religioso e senza alcuna distinzione patrimoniale, sia delle attività religioso-culturali, sia delle attività diverse.

Le *Indicazioni operative* della Conferenza Episcopale Italiana, infatti, avallano apertamente la costituzione di enti di diritto comune destinati ad

FRANCESCO D. BUSNELLI, III edizione, Giuffrè, Milano, 2024, specialmente p. 300 ss.

⁴⁸ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Prime indicazioni operative sugli enti ecclesiastici e la riforma del Terzo settore*, cit., p. 122.

⁴⁹ In tal senso cfr. MICHELE M. PORCELLUZZI, *L'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto: un istituto ancora valido*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2023, pp. 205-210, specialmente p. 210, secondo cui «Quando si valuta la possibilità di cedere un'attività svolta da un ente ecclesiastico a un ente di diritto comune è sempre bene valutare ogni aspetto. In particolar modo, è bene che chi è chiamato a prendere questa decisione – o ad avallarla in sede di vigilanza – abbia coscienza del fatto che l'attività e i beni ad essa necessari usciranno dalla sfera dell'ordinamento canonico e, dal punto di vista concreto, gli organi tutori avranno certamente un grado di controllo inferiore rispetto a quello previsto dall'istituto concordatario. È bene, allora, che questa scelta sia considerata come *extrema ratio* e che si cerchi di percorrere prima altre strade, come la modifica dello Statuto della persona giuridica canonica, quando possibile, il conferimento di procure a fedeli che possano coadiuvare l'amministratore o gli amministratori dell'ente, la costituzione di un Ramo Terzo Settore o Impresa Sociale».

assumere la qualifica di ETS o di IS su cui l'autorità ecclesiastica esercita, analogamente a quanto avviene nell'ordinamento statunitense, un'attività di *governance* o di *control* in forza degli *articles* della corporazione, a cui è affidata la funzione, in molti casi, di recepire le disposizioni di diritto patrimoniale canonico, soprattutto in tema di devoluzione del patrimonio residuo o degli incrementi patrimoniali maturati. E, sul punto, va evidenziato che proprio nel sistema di *common law* statunitense numerose pronunce delle Corti si sono soffermate sull'accertamento dell'identità religiosa delle *no profit corporations* sia per ricondurre le relative attività sotto la protezione del Primo Emendamento, e specificamente della *free religion clause*⁵⁰, sia per applicare, in ipotesi eccezionali, il rimedio del superamento della personalità giuridica (*piercing the corporate veil*)⁵¹ della *no profit corporation* per affermare la responsabilità della persona giuridica canonica pubblica collegata (*ascending liability*)⁵². D'altro canto, anche le *Indicazioni operative* della CEI del 24 gennaio 2024 non escludono una simile conseguenza allorché affermano espressamente che in caso di costituzione di un "ente civile controllato" non si può impedire «in senso assoluto, la responsabilità di chi esercita il controllo, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge»⁵³.

⁵⁰ Emblematica, al riguardo, è la vicenda *Paxton v. Annunciation House* concernente lo svolgimento delle attività di accoglienza dei migranti esercitate dalla *Annunciation House*, organizzazione *no profit* di ispirazione cristiana accusata dal procuratore generale del Texas di favorire l'immigrazione clandestina. Con l'ordinanza del 1 luglio 2024, la Corte distrettuale di El Paso ha respinto ogni addebito nei confronti dell'associazione, ritenendo che, in forza della sua identità religiosa, l'eventuale interruzione delle attività umanitarie, oltre a costituire una violazione del *Texas Religious Freedom Restoration Act*, lederebbe la *free religion clause*. Cfr. PETER PINEDO, *Judge Throws Out Texas Lawsuit Against Nonprofit Accused of Facilitating Illegal Immigration*, in *National Catholic Register*, 2 July 2024. Per approfondimenti si rinvia all'indirizzo <https://www.texasattorneygeneral.gov/sites/default/files/images/press/Annunciation%20House%20Answer%20and%20Counterclaim%20Filed.pdf> (ultimo accesso: 20 dicembre 2024).

⁵¹ Sull'elaborazione da parte delle Corti statunitensi, a partire dalla sentenza del 1809, *Bank of United States v. Deveaux*, della tecnica del superamento dello schermo della personalità giuridica si rinvia a ROBERT B. THOMPSON, *Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study*, in *Cornell Law Review*, 5, 1991, pp. 1036-1074; FRANCESCO DI GIOVANNI, "Persona giuridica": storia recente di un concetto, Giappichelli, Torino, 2005, specialmente p. 169 ss. In argomento vedasi inoltre ADELAIDE MADERA, *Gli ospedali cattolici. I modelli statunitensi e l'esperienza giuridica italiana: profili comparatistici. Tomo I – Gli ospedali cattolici negli U.S.A.*, cit., p. 76 ss.

⁵² Sul tema cfr. ADELAIDE MADERA, *Gli ospedali cattolici. I modelli statunitensi e l'esperienza giuridica italiana: profili comparatistici. Tomo I – Gli ospedali cattolici negli U.S.A.*, cit., p. 68 ss.

Sulle conseguenze di carattere patrimoniale e finanziario derivanti dal superamento dello schermo della personalità giuridica nell'ordinamento statunitense cfr. DAVID MILTON, *Piercing the Corporate Veil, Financial Responsibility, and the Limits of Limited Liability*, in *Emory Law Journal*, 5, 2007, pp. 1305-1382.

⁵³ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Prime indicazioni operative sugli enti ecclesiastici e la riforma del Terzo settore*, cit., p. 119.

La configurabilità di enti del Terzo settore, formalmente di diritto comune, ma caratterizzati da più o meno esplicite forme di collegamento e controllo da parte delle autorità confessionali cattoliche sembra, pertanto, preludere anche nel contesto italiano ad una sempre maggiore interazione tra diritto canonico e diritto civile a prescindere dal ricorso alla disciplina bilateralmente negoziata che, come sottolineato, sul tema nulla prevede⁵⁴.

L'analisi del modello statunitense delle *Church related corporations* e l'approfondimento della relativa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale potrà conseguentemente assumere crescente pregnanza per lo studioso del diritto ecclesiastico italiano in ragione dell'affermazione di forme di partecipazione degli enti religiosi civilmente riconosciuti allo svolgimento delle attività *no profit* che, lungi dal cristallizzarsi nei tipi delineati dalla normativa pattizia, divengono, al contrario, sempre più fluide e flessibili.

⁵⁴ Cfr. ADELAIDE MADERA, *Gli ospedali cattolici. I modelli statunitensi e l'esperienza giuridica italiana: profili comparatistici. Tomo I – Gli ospedali cattolici negli U.S.A.*, cit., p. 112 ss.